

 | **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

NOVITÀ LEGISLATIVE

Il Parlamento Europeo approva nuovo regolamento UE sulle obbligazioni verdi

02

Aperta la tredicesima procedura Fer 1

03

Accordo per riforma del mercato europeo dell'energia elettrica

03

Avviata consultazione ARERA sugli orientamenti per la regolazione infrastrutturale energia elettrica

04

 | **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

GIURISPRUDENZA

Liquidazione e concordato preventivo e partecipazione alla gara di appalto

05

La dichiarazione di subappalto facoltativo e il subappalto necessario

06

Il criterio più idoneo nell'aggiudicazione degli appalti

06

La valutazione di affidabilità dell'operatore economico e il grave illecito professionale

07





LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

Il Parlamento Europeo approva nuovo regolamento UE sulle obbligazioni verdi

Il 5 ottobre il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura il regolamento che ha ad oggetto la definizione di “prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino avvalersi della denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” per le obbligazioni messe a disposizione di investitori nell’Unione” (art. 1). Inoltre, si istituisce un sistema per la registrazione e il monitoraggio dei verificatori esterni delle EuGB e si prevedono modelli informativi per obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità dell’Unione. I criteri sono stati definiti in piena sintonia con la tassonomia UE sull’ecosostenibilità.

Le imprese che commercializzano EuGB devono rendere pubbliche le informazioni relative alla destinazione dei proventi delle obbligazioni, individuare una strategia di transizione verde e rendere noto il legame fra investimento e transizione. Poiché la tassonomia non è entrata ancora in piena attività, finché non sarà a regime, la destinazione dei proventi degli EuGB deve garantire che almeno l’85% dei fondi vada a favore di attività green. Il restante 15% deve comunque indicare la destinazione, che può essere rivolta ad altre attività.

Il sistema di registrazione e vigilanza per i revisori esterni delle EuGB è istituito per la gestione di situazioni di possibile conflitto di interesse, cosicché si possa agire in piena trasparenza per la loro identificazione e eliminazione.

Il testo, già concordato coi governi, dovrà essere ora approvato formalmente dal Consiglio.

Per ulteriori dettagli
si veda:

→ [TA \(europa.eu\)](https://ta.europa.eu)

Aperta la tredicesima procedura Fer 1

In data 17 ottobre il GSE ha pubblicato i bandi della tredicesima procedura di Aste e Registri prevista dal DM 4 luglio 2019. Sarà possibile partecipare al bando iscrivendosi a partire dalle ore 12 di mercoledì 18 ottobre, fino alle ore 12 di venerdì 17 novembre, attraverso il portale FER-E.

Sono stati pubblicati sette bandi, che riguardano incentivi per:

- Impianti eolici on-shore e fotovoltaici (art. 8, DM 2019)
- Impianti fotovoltaici i cui moduli sono stati installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali
- Impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione (art. 8, DM 2019)
- Interventi di rifacimento su impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione (art. 8, DM 2019)
- Impianti eolici on-shore e fotovoltaici (art. 11, DM 2019)
- Impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione (art. 11, DM 2019)
- Interventi di rifacimento su impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione (art. 11, DM 2019)

Per ulteriori dettagli, si consulti:

→ [Tredicesima procedura Fer, online i bandi per l'iscrizione ad aste e registri \(gse.it\)](https://www.gse.it)

Accordo per riforma del mercato europeo dell'energia elettrica

Il 17 ottobre 2023, il Consiglio europeo ha approvato un accordo sull'orientamento generale di una proposta volta a ristrutturare il mercato dell'energia elettrica dell'UE. Tale accordo consente l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo per giungere a un accordo definitivo.

L'accordo ha ad oggetto la riduzione della dipendenza dai prezzi volatili dei combustibili fossili, proteggere i consumatori da picchi di prezzo, accelerare l'adozione delle energie rinnovabili e migliorare la sicurezza del consumatore. La proposta include anche la modifica del regolamento REMIT per proteggere l'UE da manipolazioni di mercato attraverso un miglioramento del monitoraggio e della trasparenza.

Per mantenere stabili i mercati a lungo termine, la riforma promuove accordi di compravendita di energia elettrica e contratti bidirezionali per differenza,

migliorando anche la liquidità del mercato a termine. I contratti bidirezionali per differenza diventano il modello obbligatorio per i finanziamenti pubblici nei progetti di energia rinnovabile, con l'applicazione delle norme dopo un periodo di transizione.

I meccanismi di capacità, che supportano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a medio e lungo termine, subiranno modifiche, incluso l'eliminazione del loro carattere temporaneo. La riforma mira anche a rafforzare la protezione dei consumatori, consentendo loro di scegliere il fornitore e di accedere a contratti con prezzi dinamici. Durante le crisi, gli Stati membri possono applicare prezzi regolati alle famiglie e alle PMI.

È bene considerare, infine, che si tratta ancora di un orientamento generale, che potrà ancora essere modificato in sede di trilogia.

Avviata consultazione ARERA sugli orientamenti per la regolazione infrastrutturale energia elettrica

In data 17 ottobre 2023, l'ARERA ha avviato la consultazione 474/2023/R/eel/ con cui richiede l'invio di contributi su orientamenti relativi ai criteri:

- di determinazione dei ricavi riconosciuti per i servizi di trasmissione e di dispacciamento
- di regolazione output-based e gli obblighi di qualità del servizio
- per la determinazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di trasmissione e di dispacciamento

La consultazione è parte del procedimento avviato con deliberazione ARERA 18 aprile 2023, 166/2023/R/eel, per provvedimenti sulla regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, anche alla luce della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio.

Coloro che sono interessati a inviare le proprie osservazioni all'Autorità possono inviarle attraverso l'apposito modulo entro il 13 novembre 2023.

Per ulteriori info:

→ [Riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica: il Consiglio raggiunge un accordo](#)
- [Consilium \(europa.eu\)](#)

Per ulteriori info:

→ [ARERA – Orientamenti per la regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027](#)



Giurisprudenza

Liquidazione e concordato preventivo e partecipazione alla gara di appalto

Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 8715 del 6.10.2023

La sentenza del Consiglio di Stato in oggetto ribadisce i principi già espressi con sentenza dell'Adunanza Plenaria, n.9 del 2021, in cui si afferma che la mera presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non possa essere assunta come causa automatica di esclusione o impedisca la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici, in virtù dell'art. 186-bis, comma 4 della legge fallimentare.

Nello specifico, in forza del principio di continuità, non è possibile dedurre che dalla domanda di concordato discenda sicuramente il venire meno dei requisiti generali di partecipazione. Anzi, al contrario, si ritiene che l'esito positivo del concordato sia funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa, la quale avviene anche all'interno del mercato dei contratti pubblici.

L'operatore è tenuto a informare la stazione appaltante dell'avvenuta presentazione della domanda; qualora questo non avvenga, l'amministrazione valuta l'incidenza di tale condotta reticente, ma senza che possano operare automatismi.

Il caso di specie presenta tratti di singolarità, in quanto non c'è stato il rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alla gara da parte del tribunale, sull'erroneo presupposto che non fosse necessaria, mentre c'è stato rilascio dell'autorizzazione alla stipula del contratto di appalto. La prima autorizzazione è stata poi rilasciata dopo l'aggiudicazione. I giudici di Palazzo Spada ribadiscono che è necessaria una valutazione della stazione appaltante "sulla rilevanza e sull'idoneità ad assumere efficacia integrativa o sanante di tale autorizzazione". La valutazione non spetta al giudice, ma all'amministrazione.

Per maggiori dettagli
si consulti:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it

La dichiarazione di subappalto facoltativo e il subappalto necessario

Consiglio di Stato, sez. V, 09.10.2023 n. 8761

Il caso di specie riguarda l'erronea supposizione che la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto includa anche il subappalto necessario. Infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto necessario, in quanto è requisito della partecipazione, nei casi in cui è previsto. Per questo motivo, occorre che la distinzione con la dichiarazione di subappalto facoltativo sia netta. L'appellante non aveva posto la suddetta distinzione, limitandosi a indicare nella domanda il possesso dei requisiti e la volontà di ricorrere al subappalto "in generale".

Inoltre, se la volontà di ricorrere al subappalto necessario non è espressa, essa non può essere oggetto di soccorso istruttorio dopo che l'amministrazione ha accertato la carenza dei requisiti per la parte di lavori oggetto della procedura.

Per maggiori dettagli si veda:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it

Il criterio più idoneo nell'aggiudicazione degli appalti

Consiglio di Stato, sez. III, 06.10.2023 n. 8706

Nel momento dell'aggiudicazione di un appalto, le stazioni appaltanti sono chiamate alla scelta del criterio più idoneo. Tale scelta costituisce il fulcro della discrezionalità amministrativa e un apprezzamento strettamente di merito, che, in quanto tale, non è soggetto al sindacato del giudice amministrativo, fatti salvi eventuali vizi.

La scelta si deve basare sulle caratteristiche dell'oggetto del contratto, del tipo di prestazione, di aspetti peculiari, individuando il criterio che consente di determinare quale sia la migliore offerta. Il criterio del prezzo più basso può essere la scelta migliore nel caso in cui il contratto ha ad oggetto prestazioni ordinarie e connotate da ampia e standardizzata presenza sul mercato di operatori che offrono prodotti pressoché identici.

Ne consegue che laddove non vi sia un particolare valore tecnologico e la stazione appaltante ha una piena conoscenza dell'oggetto e ne riconosca la natura spiccatamente standardizzata, nella consapevolezza che la realizzazione conosca variazioni molto limitate fra operatori, sarà la stessa documentazione di gara a indicare le modalità, i mezzi e i tempi, per cui l'unica cosa che risulta

ragionevole valutare è il prezzo. In questi casi, il criterio del prezzo appare il più ragionevole, considerata la predominanza totale dell'elemento quantitativo.

D'altra parte, il diverso criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere privilegiato nei casi in cui l'appalto riguarda tipi di prestazioni in cui l'aspetto qualitativo è rilevante. Infatti, nel momento in cui risultano possibili una pluralità di diverse soluzioni tecniche, la stazione appaltante nella scelta necessita di un criterio che le permetta l'apprezzamento degli elementi qualitativi, che assieme al prezzo devono essere valutati.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it

La valutazione di affidabilità dell'operatore economico e il grave illecito professionale

Consiglio di Stato, sez. III, 04.10.2023 n. 8666

L'amministrazione è chiamata a svolgere la valutazione in merito all'affidabilità dell'operatore economico, che non è sindacabile, fatte salve le situazioni di manifesta irragionevolezza, erroneità o inattendibilità.

Nel caso di specie, il TAR di Milano aveva disposto l'annullamento di una aggiudicazione per difetto di motivazione e di istruttoria nella valutazione di affidabilità della società aggiudicataria. Sulla base di questa sentenza, la società era stata poi esclusa dall'amministrazione a causa della rilevanza ostensiva di un'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC risalente al, della risoluzione di un precedente contratto e della revoca di un'altra aggiudicazione.

La stazione appaltante può valutare le risoluzioni anticipate di altri precedenti contratti di valutare l'informazione con lo scopo di definire l'affidabilità della società. In generale, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che "la nozione di grave illecito professionale [...], ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti professionali". Una precedente revoca può essere valutata dall'amministrazione come elemento capace di incidere sul rapporto di fiducia necessario per lo svolgimento della gara e, successivamente ed eventualmente, l'esecuzione del contratto.

Infine, la sentenza ribadisce l'entità della gara è irrilevante nelle valutazioni di affidabilità che la stazione deve eseguire.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.portali.giustizia-amministrativa.it